



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO
DI STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI

Art. 1

Àmbito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e funzionale del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici (DiLFiL), in lingua inglese *Department of Literature, Philology and Linguistics*, istituito con decreto rettorale, registrato al n. 0278446 in data 27.04.2012.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici è il luogo d'elezione per gli studi e per la didattica delle lettere classiche, medievali, moderne e contemporanee; esso promuove, coordina e svolge l'attività di ricerca negli àmbiti scientifici di propria competenza, come specificato al successivo art. 3, e le attività didattiche e formative per i corsi di studio, legati a questi àmbiti, di cui è referente principale o associato, nonché le attività a esse correlate e accessorie, anche rivolte all'esterno.

2. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in via Festa del Perdono 7, 20122 Milano.

1

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Le finalità del Dipartimento sono determinate dall'appartenenza dei docenti e dei ricercatori a settori scientifico-disciplinari che hanno in comune una forte omogeneità dei campi di studio, metodologie di analisi e competenze didattiche. Tali settori si avvalgono degli strumenti piú aggiornati della filologia, della storia, della linguistica e della critica per l'analisi scientifica e la comprensione degli autori, delle opere e dei movimenti culturali.

2. Le linee di ricerca del Dipartimento convergono sulla scienza del testo e del linguaggio, dal mondo antico all'età contemporanea, approfondendo e interpretando le continuità e le cesure che hanno caratterizzato l'attività di scrittura, di lettura e di trasmissione dei testi nel corso dei secoli, in una prospettiva sincronica e diacronica. Gli àmbiti di studio sono i seguenti: da un lato la scienza dell'antichità, che ha come fine la ricostruzione del mondo antico dall'Egitto faraonico all'età bizantina, quale emerge dall'analisi della storia politica, sociale, economica e culturale, e degli ambienti umani (L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-OR/02), dalla ricognizione delle istituzioni religiose (M-STO/06), dallo studio delle opere letterarie anche nella loro tradizione e trasmissione, dalla comparazione delle lingue e dei dialetti nelle aree greco-latina (L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/07, L-ANT/05), indiana (L-OR/18), con un interesse che si allarga ai fondamenti del pensiero dell'India, e piú generalmente indoeuropea (L-LIN/01), nonché camito-semiteca (L-OR/08); dall'altro le lingue e le letterature del medioevo la-



tino e romanzo (L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/09), la tradizione linguistica (L-FIL-LET/12), filologica (L-FIL-LET/13) e letteraria italiana dal Medioevo all'età contemporanea (L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11), nonché la teoria della critica e la comparatistica (L-FIL-LET/14).

3. Inoltre il Dipartimento aderisce al Centro di Papirologia "Achille Vogliano", che ha sede presso lo stesso Dipartimento. Esso collabora altresì col Centro d'Ateneo per la promozione della lingua e della cultura italiana "Chiara e Giuseppe Feltrinelli" (CALCIF), che ha sede presso il Dipartimento e dispone di personale ad esso assegnato, di propria strumentazione e di proprie attrezzature e le cui attività si svolgono presso il Palazzo Feltrinelli di Gargnano del Garda, nonché presso gli altri spazi didattici messi a disposizione nelle sedi universitarie in relazione alle sue funzioni.

4. Il Dipartimento è struttura di riferimento per la Biblioteca di Scienze dell'antichità e Filologia moderna (SA.FM.), che gestisce il patrimonio librario, di rilevanza scientifica e didattica, di particolare interesse per il Dipartimento stesso.

5. Il Dipartimento è sede della direzione e della redazione di collane e riviste di studi internazionali, di proprietà dell'Università degli Studi di Milano, con politiche favorevoli all'*open access*: "Consonanze" (collana di Dipartimento), "Carte Romanze" (rivista con annessa collana intitolata "Biblioteca di Carte Romanze"), "Italiano LinguaDue" e "Interfaces" (riviste). Con gli altri Dipartimenti della Facoltà di Studi umanistici gestisce la rivista "ACME" (Annali della Facoltà).

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

2

1. Il Dipartimento di Studi letterari, Filologici e Linguistici è referente principale per il corso di laurea in Lettere (L-10) e per i seguenti corsi di laurea magistrale:

- Lettere moderne (LM-14)
- Filologia, letterature e storia dell'antichità (LM-15).

2. Il Dipartimento è altresì referente associato per i seguenti corsi di laurea:

- Filosofia (L-5)
- Storia (L-42)
- Scienze umanistiche per la comunicazione (L-20)
- Lingue e letterature straniere (L-11)
- Scienze dei beni culturali (L-1)
- Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (L-6)
- Mediazione linguistica e culturale applicata all'ambito economico, giuridico e sociale (L-12)

e per i seguenti corsi di laurea magistrale:

- Scienze filosofiche (LM-78)
- Scienze storiche (LM-84)
- Lingue e letterature europee ed extraeuropee (LM-37)
- Editoria, culture della comunicazione e della moda (LM-92)
- Archeologia (LM-2)
- Scienze della musica e dello spettacolo (LM-45)
- Storia e critica dell'arte (LM-89)



- Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio (LM-80)
- Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38).

3. Modifiche all'elenco dei corsi di studio sopra riportato potranno essere introdotte sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo.

4. Il Dipartimento si propone come sede elettiva per la gestione dei percorsi formativi di specializzazione post laurea e di perfezionamento per la formazione degli insegnanti, per quanto di competenza disciplinare. Il Dipartimento si propone altresì come sede elettiva per eventuali master, ove attivati. Appartiene alle competenze del Dipartimento l'attivazione di iniziative e corsi rispondenti a esigenze di formazione permanente e continua.

5. Il Dipartimento promuove inoltre la formazione del Personale Tecnico e Amministrativo che gli è stato assegnato, sviluppandone le competenze professionali in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo e attraverso eventuali programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso.

6. Il Dipartimento contribuisce a orientare gli studenti nella scelta dei percorsi formativi universitari.

Art. 5

Formazione dottorale

Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nell'alta formazione scientifica nell'ambito dei Corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di dottorati consorziati con altre Università, ai sensi della vigente normativa.

3

Art. 6

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del bilancio economico e degli investimenti di pertinenza. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento generale d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Dipartimento, riconoscendo che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca e in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro, attribuisce gli spazi e le infrastrutture che l'Ateneo gli assegna in uso al personale in ruolo, in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata, in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca. Il Dipartimento è altresì impegnato a individuare spazi idonei a consentire nel modo migliore l'attività di ricerca di assegnisti e dottorandi nonché l'attività didattica di professori a contratto, *visiting professors* e di altre figure che collaborino occasionalmente alla docenza nell'ambito del Dipartimento.



3. A tutti i componenti del Dipartimento, di cui al successivo art. 7, viene garantito, nel rispetto delle regole d'uso corretto, l'accesso alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al Dipartimento stesso.

Art. 7

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Partecipano alle attività del Dipartimento anche le seguenti figure: dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di contratti occasionali o incarichi professionali, professori a contratto, cultori della materia cooptati per le commissioni d'esame di profitto, eventuali figure appartenenti a enti convenzionati, *visiting professors*, *visiting scholars* e in generale coloro che a vario titolo collaborano alla ricerca e alla didattica svolte nell'ambito del Dipartimento. Il Dipartimento può continuare ad avvalersi del contributo scientifico di professori e ricercatori che abbiano fatto parte del suo organico. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni sono subordinati all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

3. Partecipano altresì alle attività del Dipartimento, secondo la normativa vigente, i professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento, a cui sia stato conferito il titolo di emerito, come previsto dall'art. 11, comma 3.

4. Il Dipartimento si riserva di valutare con attenzione le richieste di mobilità interna da altro Dipartimento dell'Ateneo, attenendosi a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 37 dello Statuto.

5. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, a esso assegnato in base alle disposizioni dell'Ateneo in materia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, dello Statuto e dall'art. 13, comma 2, del Regolamento generale d'Ateneo. Il personale tecnico e amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

Art. 8

Articolazioni interne del Dipartimento

1. Ai soli fini dell'organizzazione interna il Dipartimento si articola in due sezioni, denominate Antichistica e Modernistica, nel rispetto della condizione che a ciascuna di esse aderisca almeno un quinto dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento stesso. Ove vengano meno tali condizioni, il Dipartimento si riserva di disattivare le sezioni. Nel rispetto delle condizioni sopra indicate è prevista pure la possibilità di costituire eventuali altre sezioni, previa delibe-



ra favorevole del Consiglio, adottata in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 37 dello Statuto e dal comma 5 dell'art. 13 del Regolamento generale d'Ateneo. In tal caso il Regolamento del Dipartimento dev'essere opportunamente integrato.

2. Le sezioni hanno compiti di adempimento e svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento, ma non hanno né potere deliberativo né organi propri.

3. I professori e i ricercatori del Dipartimento possono organizzarsi in gruppi di ricerca sulla base della condivisione di peculiari orientamenti d'investigazione e di specifiche affinità culturali o progettuali. I gruppi, ai quali possono aderire anche dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti, hanno lo scopo di promuovere l'attività di ricerca e il trasferimento dei suoi risultati, favorendo lo sviluppo di sinergie e attivando forme d'integrazione e coordinamento nell'acquisizione e nell'utilizzo delle risorse. I proponenti di un gruppo di ricerca devono presentare richiesta motivata di costituzione al Direttore, che la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

4. L'esistenza delle sezioni e dei gruppi di ricerca non incide sull'unità del Dipartimento né sulle sue prerogative; in particolare non incide sulla pianificazione, acquisizione e gestione delle risorse assegnate dall'Ateneo né sul prevalente ruolo del Dipartimento quale titolare dei rapporti con soggetti terzi; infine non comporta aggravii nei costi di gestione e di personale.

Art. 9

Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Studi umanistici e alla Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale

Il Dipartimento si raccorda alla Facoltà di Studi umanistici e alla Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale, come previsto dall'art. 40 comma 3 dello Statuto. La rappresentanza del Dipartimento nei Comitati di direzione della Facoltà di Studi umanistici e della Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale è disciplinata dai rispettivi Regolamenti, nel rispetto della norma statutaria (art. 40, comma 7).

5

Art. 10

Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio
- b) il Direttore
- c) la Giunta
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo d'indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni previste dall'art. 38 dello Statuto, integrate dalle norme stabilite dall'art. 13 del Regolamento generale d'Ateneo e da quelle specifiche definite dal presente Regolamento.



2. Il Consiglio di Dipartimento, in virtù delle caratteristiche e delle prerogative descritte nel comma precedente e in relazione alla natura del Dipartimento quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse assegnategli, ha in particolare le seguenti competenze:

a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;

b) approvare, coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo, i documenti di programmazione e d'indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo;

c) avanzare proposte sul bilancio di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento generale d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;

e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e d'indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'art. 37 dello Statuto;

f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'art. 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;

g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsto dall'art. 24 della legge 240/2010 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;

h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea e di laurea magistrale e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai necessari requisiti di docenza, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;

i) approvare, in accordo con le proposte del Collegio didattico, secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, nel rispetto del Regolamento sui doveri didattici dei professori e dei ricercatori;

j) deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;

k) proporre ai Comitati di direzione della Facoltà di Studi umanistici e della Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istitu-



zione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale;

l) proporre le modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento;

m) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;

n) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste, formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento, di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli d'inquadramento;

o) deliberare in merito alla concessione di nulla osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;

p) esprimere parere sulle richieste di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'art. 37 dello Statuto;

q) proporre l'attivazione ed eventualmente la disattivazione di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari e di altre iniziative rispondenti a esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

r) designare una rappresentanza di professori e ricercatori nei Comitati di direzione della Facoltà di Studi umanistici e della Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale, secondo le modalità richiamate nell'art. 9 del presente Regolamento;

s) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello Statuto e del successivo art. 16;

t) deliberare in merito all'eventuale conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento, al Collegio didattico che fa capo al Dipartimento e ai Comitati di direzione della Facoltà di Studi umanistici e della Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale, ai quali il Dipartimento è riaccomodato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previsto dalle pertinenti norme dello Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo;

u) proporre la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di centri funzionali integrati e di centri di ricerca coordinati;

v) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca e di attività didattica; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

w) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;

x) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore



del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e con le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;

y) adottare procedure di monitoraggio e autovalutazione dell'attività di ricerca, della didattica e dei servizi, e dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse, secondo modalità e criteri indicati dall'Ateneo;

z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento, i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

4. Compete inoltre al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di lauree *honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale dei quali il Dipartimento sia referente principale a personalità i cui meriti scientifici, artistici, umanitari o sociali siano d'indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Le proposte, di norma non superiori a due in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni istruttorie, incaricate di seguire particolari campi di attività (ricerca, didattica, affari amministrativi o istituzionali), fatte salve le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle commissioni, anche se non inclusi tra i componenti ordinari. Il funzionamento di tali commissioni è disciplinato dalle stesse regole fissate per il funzionamento del Consiglio, là dove risultino applicabili, e comunque con le limitazioni stabilite dal comma 4 dell'art. 38 dello Statuto e dal comma 18 dell'art. 13 del Regolamento generale d'Ateneo.

6. La Commissione per la Ricerca è formata da otto membri, tre di diritto e cinque designati. Sono membri di diritto: il Direttore, il Presidente della Commissione nominato dal Direttore e il Responsabile amministrativo; gli altri cinque componenti, di norma almeno uno per ogni fascia, sono designati dal Consiglio su proposta congiunta del Direttore del Dipartimento e del Presidente della Commissione. Questa si riunisce tutte le volte che se ne ravvisi la necessità e sottopone le proprie decisioni all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

7. Il Dipartimento costituisce inoltre un Gruppo di valutazione delle proposte di pubblicazioni da finanziare con fondi in dotazione al Dipartimento stesso. Tale gruppo, con caratteristiche diverse da quelle delle commissioni di cui al comma 5 di questo articolo, è composto dal direttore della collana del Dipartimento, che lo presiede, e da altri quattro membri designati dal Consiglio su proposta del Direttore del Dipartimento; il gruppo si riunisce, su convocazione del direttore della collana, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e sottopone le proprie decisioni



all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 12

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto secondo le disposizioni previste dall'art. 38 dello Statuto, integrate dalle norme stabilite dall'art. 13 del Regolamento generale d'Ateneo e da quelle specifiche del presente Regolamento.

2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato di cui al comma 1 dell'art. 7 del presente Regolamento;
- il Responsabile amministrativo;
- il personale di elevata professionalità (EP) assunto a tempo indeterminato, nonché quello a tempo determinato purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi, in servizio presso il Dipartimento.

Ne fanno parte altresì, nella misura determinata dal presente Regolamento, le rappresentanze:

- del personale tecnico e amministrativo, non presente di diritto nel Consiglio;
- degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale;
- dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento.
- degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di pertinenza del Dipartimento.

3. Facendo riferimento all'art. 38 comma 2 dello Statuto, la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo del Dipartimento è quantificata in base alla media tra una quota del 20% del personale interessato e una quota del 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, al quale spetta l'elettorato passivo e attivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. Non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo le figure di elevata professionalità e il Responsabile amministrativo, membri di diritto del Consiglio. L'assemblea per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo è convocata dal Responsabile Amministrativo. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei nominativi da eleggere, a norma dell'art. 62 dello Statuto. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di pari anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile Amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa. I rappresentanti eletti durano in carica un triennio accademico (art. 64, comma 2 dello Statuto) e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta (art. 13 comma 11 del Regolamento generale d'Ateneo). In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 45 giorni (art. 64 comma 3 dello Statuto).

4. Le rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e degli iscritti ai dottorati di ricerca sono fissate nella percentuale del 30% degli aventi diritto, con un



minimo di un rappresentante per ciascuna categoria. I rappresentanti di dottorandi e assegnisti sono eletti nei rispettivi ambiti: quelli dei dottorandi durano in carica un triennio accademico, quelli degli assegnisti due anni. Gli assegnisti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Per entrambe le rappresentanze sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che non garantiscono la copertura di almeno due terzi dell'intero mandato, a decorrere dalla data delle elezioni. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti di assegnisti e dottorandi sono indette dal Direttore che, con un anticipo di trenta giorni, ne dà comunicazione scritta, inviata mediante posta elettronica, agli interessati e provvede alla raccolta delle candidature, nonché alla designazione della commissione elettorale. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'art. 64 dello Statuto. Le elezioni si intendono valide se ad esse partecipa almeno un terzo degli aventi diritto, che possono esprimere una sola preferenza; risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, per gli assegnisti risulta eletto il più anziano nel ruolo (a parità, il più anziano d'età); per i dottorandi il più anziano d'età.

5. Fa parte del Consiglio del Dipartimento una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale, indicati all'art. 4 del presente Regolamento, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio, fermo restando che secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 3 dello Statuto la rappresentanza degli studenti non deve essere considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti sono indette dal Rettore.

6. Il Dipartimento può prevedere la partecipazione al Consiglio, con voto consultivo, di studiosi ed esperti non universitari che partecipino sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento stesso, nonché la partecipazione al Consiglio, in materia di programmazione delle attività scientifiche, del personale degli enti convenzionati eventualmente impegnato in attività di ricerca presso il Dipartimento. Il Dipartimento può invitare a far parte delle sedute del Consiglio, il direttore della Biblioteca SA.FM. quando uno o più punti all'ordine del giorno riguardino la Biblioteca; limitatamente a questi punti il Direttore della Biblioteca ha diritto di voto.

7. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora siano assenti ingiustificati per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero a un terzo delle sedute annuali.

8. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio sopra indicate non ne inficia il valido funzionamento.

Art. 13 *Il Direttore*

1. Il Direttore del Dipartimento ha i compiti definiti dal comma 5 dell'art. 38 dello Statuto. Compete in particolare al Direttore:

a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e d'indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;

b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento generale d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;



c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento generale d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;

e) dare direttive al personale tecnico e amministrativo e controllare l'efficienza del suo operato, avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;

f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;

g) indire, con le modalità previste dall'art. 12 del presente Regolamento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze degli assegnisti e dei dottorandi negli organi del Dipartimento.

2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà di Studi umanistici e della Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale. In caso di indisponibilità, egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.

3. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria, le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in sua mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. La carica di Direttore è soggetta alle incompatibilità previste dall'art. 63 commi 2 e 4 dello Statuto: l'elettorato passivo è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento di due mandati consecutivi permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato, pari ad un triennio accademico.

5. Il Direttore propone al Consiglio la nomina del Vicedirettore, che lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o temporaneo impedimen-



to anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolve da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

Art. 14

La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento è costituita nell'ambito del Consiglio ai sensi del comma 6 dell'art. 38 dello Statuto. Essa esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio di Dipartimento e assolve ai compiti, anche delegati, stabiliti dal presente Regolamento. Di essa sono componenti di diritto il Direttore, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo; ne fa altresì parte il Presidente del Collegio didattico di cui il Dipartimento è referente principale. Quest'ultimo rientra nel computo del limite del 15% dei componenti del Consiglio, di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il numero dei restanti membri, comprendente tanto il Presidente del Collegio didattico quanto la rappresentanza elettiva, è fissato di norma nel limite del 15% rispetto ai componenti del Consiglio di Dipartimento.

3. Sono componenti della Giunta per designazione elettiva:

(a) professori ordinari, professori associati e ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) eletti in modo tale che nella Giunta, se numericamente possibile e tenendo conto della qualifica dei membri di diritto e del Presidente del Collegio didattico, le tre fasce siano rappresentate in pari misura; per determinare il numero complessivo dei rappresentanti di professori e ricercatori si tiene conto del rappresentante del personale tecnico e amministrativo di cui al successivo punto (b), nel rispetto del richiamato limite del 15%.

(b) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

4. La Giunta è costituita entro un mese dall'insediamento del Direttore, previa convocazione da parte di questi, e rimane in carica fino al termine del suo mandato; i componenti sono eletti nell'ambito del Consiglio a scrutinio segreto, ciascuno nella propria fascia o nel proprio ambito di appartenenza. Ogni elettore ha la possibilità di esprimere una sola preferenza. I componenti della Giunta non sono immediatamente rieleggibili più di una volta. Il passaggio di fascia di un membro comporta la decadenza immediata dalla Giunta e ne determina la sostituzione mediante elezioni suppletive, di cui al successivo comma 6.

5. Il rappresentante del personale tecnico e amministrativo in Giunta è eletto secondo le stesse modalità previste per l'elezione nel Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo è attribuito al personale tecnico e amministrativo presente in Consiglio di Dipartimento, inclusi gli EP ed escluso il Responsabile amministrativo, in quanto membro di diritto della Giunta.

6. Nel caso che un membro della Giunta si dimetta o cessi di fare parte del Dipartimento, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo eletto scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.

7. La Giunta è convocata prima del Consiglio tutte le volte in cui il Direttore ravvisi la necessità di istruire uno o più punti all'ordine del giorno. Nel caso in cui i punti riguardino richieste di posti di ruolo, chiamate di professori e ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori, la partecipazione è



limitata alla fascia corrispondente di riferimento e a quella o a quelle superiori, con l'esclusione delle altre rappresentanze.

8. Su proposta del Direttore, previa l'approvazione del Consiglio, la Giunta può ricevere la delega per l'approfondimento e la definizione di questioni specifiche o di particolare urgenza.

9. Delle riunioni della Giunta viene redatto, a cura del Responsabile amministrativo, un verbale che può essere consultato dai membri del Consiglio di Dipartimento e che viene approvato all'inizio della riunione successiva. I verbali sono conservati agli atti del Dipartimento.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Spetta al Direttore del Dipartimento convocare ciascuna seduta e fissarne l'ordine del giorno, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. La convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno devono essere notificati ai componenti per posta elettronica almeno 7 giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza, in cui tale termine può essere ridotto a 3 giorni. Il Direttore può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza, sopravvenuti dopo l'invio della convocazione, con comunicazione da inviarsi per posta elettronica almeno ventiquattro ore prima della seduta. La possibilità di sedute telematiche è disciplinata dal comma 22 di questo articolo.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

3. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, fatta salva la possibilità di audizioni e la presenza delle persone addette al lavoro di segreteria.

4. Il Direttore presiede le sedute e ne assicura il regolare svolgimento, osservando e facendo osservare le norme statutarie e regolamentari e le procedure stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la presidenza della seduta è esercitata con le medesime prerogative dal Vicedirettore. Il Responsabile amministrativo funge da Segretario verbalizzante. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile amministrativo, le sue funzioni sono assolte da altro componente del Consiglio designato dal Direttore.

5. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta inserendo all'ordine del giorno i punti non trattati.



6. Il Direttore apre i lavori di ciascuna seduta ordinaria chiedendo l'approvazione del verbale della seduta o delle sedute precedenti, inviato ai componenti del Consiglio. Successivamente possono essere presentate da parte del Direttore o di un componente del Consiglio proposte di inversione degli argomenti all'ordine del giorno o, eccezionalmente, di introduzione di nuovi argomenti, da trattare nelle "Varie ed eventuali". L'accettazione delle singole proposte è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le comunicazioni, che costituiscono di norma il secondo punto all'ordine del giorno, sono presentate dal Direttore o da singoli componenti del Consiglio, previa autorizzazione dello stesso Direttore. Le comunicazioni possono dare luogo a richieste di chiarimento, fermo restando che esse non costituiscono oggetto di discussione. Nel caso in cui si ritenga che le comunicazioni o alcune fra esse debbano costituire materia di discussione e di delibera, i relativi punti sono inseriti tra le «Varie ed eventuali». Ciascun argomento all'ordine del giorno è illustrato dal Direttore o da un componente del Consiglio con l'incarico di relatore.

7. Per l'assunzione delle delibere, salvo nel caso di argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

8. Secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 4 dello Statuto, le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicano la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o quelle superiori.

9. In base alla norma statutaria i soli professori e ricercatori partecipano alle deliberazioni concernenti la copertura degli insegnamenti. Tutte le altre delibere, comprese quelle relative ad affidamenti e contratti e alla concessione di nulla osta, sono assunte in seduta plenaria.

10. Le proposte sono messe in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

11. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano, salvo i casi in cui le norme statutarie e il Regolamento di Dipartimento prevedano diversamente.

12. Nel caso in cui un argomento all'ordine del giorno sia comprensivo di più punti, tutti riferiti al medesimo argomento, il Consiglio può decidere, su proposta del Direttore, che essi diano luogo a una votazione unificata. È comunque fatta salva la possibilità per i componenti del Consiglio di esprimere in maniera distinta il proprio voto sui singoli punti.

13. Per quanto riguarda le domande di afferenza al Dipartimento, sono previste:

- una seduta del Consiglio a componente ristretta (solo componente docente e con limitazione alla fascia interessata e a quella o quelle superiori), preceduta eventualmente da una consultazione a Consiglio allargato;



- un quorum di partecipanti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- un'approvazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

14. Ciascun verbale di seduta deve indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito delle votazioni, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

15. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale a esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

16. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento di norma sono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte, mediante invio di norma contestuale alla convocazione. In caso di urgenza possono essere sottoposti ad approvazione seduta stante.

17. La richiesta di eventuali modifiche dev'essere comunicata al Direttore di norma almeno due giorni prima della nuova adunanza. I verbali sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Responsabile amministrativo e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

18. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione tra più richiedenti o proponenti, nonché copie delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se tali richieste sono formulate dal personale del Dipartimento.

19. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un dovere accademico e istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso sono tenuti a inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo.

20. Nessun componente del Consiglio può partecipare alla discussione e al voto su argomenti che lo riguardino personalmente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o di affinità sino al quarto grado, ovvero di coniugio o di convivenza; le relative delibere sono prese in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.



21. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria di norma una volta al mese e comunque non meno di sei volte all'anno. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria in situazione di particolare urgenza o quando un quarto dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta al Direttore. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro 15 giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

22. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, il Consiglio può essere convocato in seduta telematica. In tal caso la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data e dell'ora entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data d'invio della convocazione. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. La seduta telematica non può aver luogo quando all'ordine del giorno vi siano delibere da assumere con voto non palese.

23. La Giunta opera secondo regole di funzionamento semplificate, analoghe, in quanto applicabili, a quelle definite per le sedute del Consiglio, salvo per i termini di convocazione della stessa, come previsto dall'art. 14 comma 7 del presente Regolamento. I pareri espressi dalla Giunta sono decisi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

24. Alla rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento si garantiscono adeguati strumenti di comunicazione nel rispetto della normativa di Ateneo.

Art. 16

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 6 dello Statuto, presso il Dipartimento è costituita, in relazione al corso di laurea in Lettere (L-10) e ai corsi di laurea magistrale in Lettere moderne (LM-14) e in Filologia, letterature e storia dell'antichità (LM-15), la Commissione paritetica docenti-studenti prevista dall'art. 2, comma 2, lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. Nella Commissione, composta da otto unità, i quattro docenti (di norma 2 ordinari, 1 associato, 1 ricercatore) sono designati dal Consiglio su proposta del Direttore, in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento.

3. Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, tra gli studenti.

4. Sono compiti della Commissione paritetica:

a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;



b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;

c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di Valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;

d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento, verificando il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di Valutazione;

e) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte indirizzate al Nucleo di Valutazione e volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento di riferimento, al Collegio didattico e al Comitato di direzione della Facoltà di Studi Umanistici;

f) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;

g) formulare pareri sull'istruzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

5. Nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo o elaborati dal Nucleo di valutazione che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti.

6. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

7. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla Direzione del Dipartimento.

Art. 17 *Collegio didattico*

1. Nell'ambito del Dipartimento è costituito e opera il Collegio didattico di Lettere ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche del Dipartimento, come stabilite dai commi 1, 4, 5 e 6 dello stesso art. 39 e dalle pertinenti disposizioni degli articoli 11, 13, 14, 15 del presente Regolamento. Il Collegio didattico di Lettere riunisce i corsi di laurea di cui il Dipartimento è referente principale, come previsto dall'art. 4.

2. Spetta al Collegio didattico provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea e di laurea magistrale che ad esso fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza al Consiglio del Dipartimento di riferimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dallo stesso Dipartimento.

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti del Collegio:



- a) formulare suggerimenti al Dipartimento referente principale e ai Dipartimenti associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare al Dipartimento referente principale una proposta di programmazione annuale dell'offerta formativa e di predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere al Dipartimento referente principale le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento referente principale e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà di Studi umanistici e da quello della Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale a cui è raccordato, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento referente principale:
- lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
 - la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- g) designare, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e i correlatori delle tesi di laurea magistrale;
- h) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- i) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- j) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- k) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- l) nominare i cultori della materia, con le finalità definite dal Regolamento d'Ateneo per la didattica;
- m) costituire commissioni con compiti di gestione della didattica e delle carriere degli studenti (orientamento, tutorato, piani di studio, internazionalizzazione ed eventuali altre aree d'intervento) e monitorarne il funzionamento. La nomina dei componenti delle commissioni, deliberata dal collegio, avviene su proposta del Presidente. Delle commissioni fanno parte docenti del Collegio o del Dipartimento; possono collaborare alle attività delle commissioni anche assegnisti, dottorandi, studenti magistrali.
- n) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dal Consiglio di Di-



partimento.

4. Il Collegio didattico è composto secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. Ne fanno parte, con diritto di voto, i docenti titolari degli insegnamenti attivati ogni anno accademico dal Piano dell'Offerta Formativa (POF) dei corsi di studio che costituiscono il Collegio. I docenti titolari di insegnamenti mutuati da altri corsi di studio possono scegliere un solo collegio didattico, fatta salva la valutazione della rilevanza didattica all'interno dei rispettivi percorsi formativi effettuata dai Presidenti dei Collegi interessati. Alle riunioni del Collegio partecipano anche, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi. Fanno altresì parte del Collegio i rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti referenti in relazione ai corsi di studio di pertinenza.

5. Alle riunioni del Collegio possono partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del numero legale.

6. I collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il consiglio di Dipartimento.

7. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, firmati dal Presidente o da chi ne abbia fatto le veci, e dal Segretario, che è di norma un membro del personale tecnico e amministrativo, sono conservati a cura del Presidente stesso, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Studi umanistici, a cui il Dipartimento è raccordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

8. Il Presidente è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, fra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'art. 39 dello Statuto. Il Presidente rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento referente principale.

9. Il Presidente può designare un Vicepresidente che lo coadiuvi nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

Art. 18

Nome e logo del Dipartimento



Il nome e il logo del Dipartimento, depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo nello Statuto dell'Ateneo, nel Regolamento generale d'Ateneo, nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e nel Regolamento didattico d'Ateneo, nonché in tutti gli altri Regolamenti e in tutte le direttive emanate dagli Organi dell'Ateneo, fatto salvo che le autorizzazioni relative sono concesse dal Direttore del Dipartimento.

Art. 19

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio di Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.